

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

Prodotto: "XME Protezione" - Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia

Data di aggiornamento: 01/12/2024. Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

La polizza può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso una delle filiali Intesa Sanpaolo.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Compagnia" - è Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Direzione Generale e Uffici amministrativi: Via San Francesco d'Assisi, n. 10, 10122, Torino, Italia.

Telefono. +39 011 5554015 sito internet: www.intesasanpaoloprotezione.com

e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com;

PEC: comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com.

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con i provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. È iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

In base all'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale:

Patrimonio netto: 476,81 Mln €

Di cui **Capitale sociale:** 27,9 Mln €

Di cui **Riserve patrimoniali:** 448,9 Mln €

Per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: www.intesasanpaoloprotezione.com/la-nostra-societa. Di seguito un dettaglio dei principali dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili per copertura del SCR	Fondi propri ammissibili per copertura del MCR	Indice di solvibilità (solvency ratio)
229,68 Mln €	103,56 Mln €	679,40 Mln €	679,40 Mln €	296%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

Massimali

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.

Coperture

Sono compresi anche i danni ad altri (terzi) di cui si sia civilmente responsabile che siano causati:



Che cosa è assicurato?

assicurative offerte

- ✓ dalla conduzione di abitazioni e dell'eventuale ufficio o studio privato comunicante, dei relativi impianti, anche sportivi, delle dipendenze, dei giardini, delle attrezzature sportive e da gioco e di altre eventuali pertinenze
 - ✓ da spargimento di acqua e di altri liquidi
 - ✓ dall'intossicazione o dall'avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati involontariamente dall'Assicurato
 - ✓ dalla pratica di attività del tempo libero, come modellismo, bricolage, campeggio o giardinaggio, anche con uso di macchine e attrezzature, incluse le attività di volontariato
 - ✓ dalla pratica sportiva, compresa la partecipazione a gare o raduni dilettantistici
 - ✓ dalla proprietà, dal possesso, dall'uso e dalla custodia di animali domestici. Sono compresi i danni causati dalle persone che abbiano, per conto dell'Assicurato, temporaneamente in consegna o in custodia i suoi animali domestici. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano temporaneamente in consegna o in custodia gli animali per conto dell'Assicurato.
 - ✓ dall'uso di animali da sella
 - ✓ dalla presenza, in qualità di trasportato, su veicoli o natanti altrui
 - ✓ dalla guida di veicoli o natanti da parte dei figli minorenni senza i requisiti previsti dalla legge. La garanzia è estesa alla guida di veicoli da parte di figli minorenni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che trasportino illecitamente persone. La garanzia vale anche per l'azione di regresso eventualmente svolta dalla Compagnia Assicurativa della Responsabilità Civile Auto
 - ✓ dalla proprietà, possesso, uso o navigazione di natanti con o senza motore, comprese le lesioni ai terzi trasportati
 - ✓ dalla proprietà, possesso e uso di carrozzelle per disabili e di giocattoli entrambi anche a motore, di biciclette anche elettriche
 - ✓ da partecipazione, in qualità di genitore, alle attività scolastiche dei figli (come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola)
 - ✓ da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui posseduti
 - ✓ a cose e/o animali in conseguenza dell'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo
 - ✓ dall'interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.
- Sono compresi anche:
- ✓ i danni causati ad altri (terzi) e i danni fisici subiti da collaboratori domestici nello svolgimento delle proprie mansioni
 - ✓ i danni in qualità di trasportato su veicoli o natanti altrui.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO



Che cosa NON è assicurato?

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

Rischi esclusi

- Non sono considerati terzi, e quindi non sono coperti i danni causati involontariamente:
- ✗ al coniuge o alla persona unita civilmente o al convivente more uxorio dell'Assicurato
 - ✗ ai figli dell'Assicurato e in genere ogni persona che convive con lui in modo continuativo
 - ✗ ai genitori dell'Assicurato, limitatamente ai danni fisici subiti dagli stessi
 - ✗ ai minori in affidamento familiare presso la propria famiglia, limitatamente al periodo dell'affidamento
 - ✗ ai collaboratori domestici, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose
- La copertura non comprende i danni a terzi dei quali si sia civilmente responsabili:
- ✗ conseguenti a dolo dell'Assicurato



Che cosa NON è assicurato?

- * conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione di abitazioni e fabbricati
 - * conseguenti a umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali
 - * conseguenti allo svolgimento di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali o comunque retribuite, salvo quanto previsto dalle garanzie base per i tuoi collaboratori domestici
 - * in virtù della proprietà, possesso, uso e custodia di animali non domestici e di cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei servizi veterinari
 - * conseguenti alla proprietà e possesso di animali da sella
 - * conseguenti alla proprietà, possesso, uso di armi e dall'esercizio della caccia
 - * causati da addetti ai servizi domestici e da collaboratori domestici in genere che non siano in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto del lavoro e i danni fisici subiti dagli stessi
 - * conseguenti alla proprietà, possesso, uso di veicoli a motore
 - * conseguenti a circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi
 - * a cose e/o agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione
 - * conseguenti a furto
 - * conseguenti alla proprietà, possesso, uso di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica del parapendio
 - * conseguenti a inquinamento non accidentale
 - * conseguenti alla detenzione o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
 - * attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
 - * conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici
 - * causati da materiali o sostanze relativi ad organismi geneticamente modificati (O.G.M.)
 - * causati da esercizio di attività sportiva per competizioni di carattere professionale o comunque retribuite
 - * causati da natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi.
- Sono esclusi i danni fisici subiti da addetti ai servizi domestici e da collaboratori domestici che non siano in regola con le norme vigenti in materia di diritto del lavoro.



Ci sono limiti di copertura?

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

Rivalsa	Relativamente alle somme pagate, la Compagnia esercita il diritto di rivalsa - ossia il diritto di agire nei confronti del responsabile del sinistro per recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento - ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile
Rc capofamiglia: Limitazioni e rivalse	Rimanendo comunque nei limiti della somma massima assicurabile per la copertura <u>RC Capofamiglia</u> : <ul style="list-style-type: none"> ! per danni da Spargimento d'acqua e di altri liquidi, per ciascun sinistro se l'entità dei danni è superiore a 30.000 euro il pagamento massimo è di 30.000 euro ! per danni da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato, il pagamento massimo per singolo sinistro è di 50.000 euro ! per danni causati a cose o animali in conseguenza di inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo, il pagamento massimo per singolo sinistro è di 100.000 euro ! per danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, il pagamento massimo per singolo sinistro è di 30.000 euro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	DENUNCIA DI SINISTRO	<p>In caso di sinistro l'Assicurato deve avvisare la Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, telefonando al numero 800.124.124 (dall'estero +39 02.30328013) da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 20.00 oppure con una comunicazione scritta a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Ufficio Sinistri Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino</p> <p>In alternativa può inviare un fax al numero +39 011.093.10.62, o una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com</p> <p>Per facilitare la denuncia del sinistro, in tutte le filiali Intesa Sanpaolo, è disponibile un apposito modulo (Modulo di Denuncia del sinistro) predisposto per essere compilato con i dati relativi al sinistro.</p>
	ASSISTENZA DIRETTA/IN CONVENZIONE	<p>Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia</p>
	GESTIONE DA PARTE DI ALTRE IMPRESE	<p>Non sono previste prestazioni fornite da altre Compagnie</p>
	PRESCRIZIONE	<p>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice Civile).</p>
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</p>	
OBBLIGHI DELL'IMPRESA	<p>Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Protezione restituirà gli eventuali originali ricevuti.</p>	



Quando e come devo pagare?

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

PREMI	<p>Il premio è annuale ed è addebitato in rate mensili, senza l'aggiunta di alcun interesse. Il Cliente può pagare il premio con gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili tempo per tempo da Banca o dalla Compagnia.</p> <p>Se il Cliente chiude il conto corrente senza aprirne uno nuovo presso una filiale di Intesa Sanpaolo, indipendentemente dalla modalità di pagamento del premio in essere, la Compagnia addebita sul conto corrente alla chiusura del rapporto, in un'unica soluzione, le rate mensili rimanenti calcolate fino alla scadenza della polizza. Inoltre, alla scadenza di polizza, le coperture non sono tacitamente rinnovate.</p>
RIMBORSI	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

DURATA	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
SOSPENSIONE	Non è prevista la sospensione del contratto.



Come posso disdire la polizza?

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
RISOLUZIONE	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

Il prodotto è rivolto a persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, titolari di un conto corrente Intesa Sanpaolo, che abbiano un bisogno di protezione da eventi relativi alla vita di tutti i giorni che possano provocare danni a terzi.

La sottoscrizione della polizza XME Protezione è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui).



Quali costi devo sostenere?

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

La quota parte percepita dall'intermediario, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto, è pari al 24% del premio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

ALLA COMPAGNIA	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino</p> <p>Fax: +39 011.093.00.15 Email: reclami@intesasanpaoloprotezione.com PEC: reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com.</p> <p>La Compagnia dovrà fornire riscontro al reclamo entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.</p>
ALL'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia:</p> <p style="text-align: center;">IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma</p> <p>Fax: 06.42133206 PEC: ivass@pec.ivass.it</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

MEDIAZIONE

Con l'assistenza necessaria di un avvocato, puoi interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) al fine di raggiungere un accordo tra le parti.

Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.

La richiesta di mediazione può essere inviata a:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

Ufficio Sinistri

Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

oppure all'indirizzo e-mail: comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com

oppure al numero di fax +39 011.093.10.62.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.

La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.

ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Protezione relative a polizze acquistate sul sito internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia.

L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com

MODULO RESPONSABILITA' CIVILE CAPOFAMIGLIA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE- AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.